



COMUNE DI POLISTENA

Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO

PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PER LA DIFESA E LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE E COSTITUZIONE ELENCO AVVOCATI ESTERNI

(approvato con deliberazione C.C. n. 48 del 30.11.2016)

Sommario

ART. 1 - Oggetto e ambito di applicazione 3

ART. 2 - Istituzione dell'elenco degli avvocati patrocinatori del Comune.....3

ART. 3 Requisiti per l'inserimento nell'elenco.....4

ART. 4 - Iscrizione nell'elenco.....5

ART. 5 - Affidamento degli incarichi gli iscritti nell'Elenco 6

ART. 6 - Condizioni 7

ART. 7 - Corrispettivo. Attività di domiciliazione. Contratto di patrocinio.....8

ART. 8 Cancellazione dall'elenco.....9

ART. 9 Registro.....9

ART. 10 Pubblicità.....9

ART. 11 Norme di rinvio..... 10



ART. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità attraverso cui secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del D.lgs. 50 del 2016, ed in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e proporzionalità, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del Comune di Polistena degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.
2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune, in occasione di ogni singola vertenza dinanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.
3. Sono esclusi dalla presente disciplina, gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei Servizi legali di cui all'allegato IX del d.lgs 50 del 2016 per cui si applica integralmente il Dlgs 50 del 2016.

ART. 2 - Istituzione dell'elenco degli avvocati patrocinatori del Comune

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa (ivi compresi i Collegi Arbitrali), la cui tenuta è demandata al Responsabile della Ripartizione Affari generali secondo le modalità descritte nei successivi commi.
2. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:
 - Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO:
Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) – Consiglio di Stato (C.D.S.)
 - Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE:
Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale - Corte di Appello -Cassazione Civile.
 - Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO:
Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del lavoro , Corte di Appello - Cassazione Civile.
 - Sezione D - CONTENZIOSO PENALE:
Assistenza e patrocinio presso: Tribunale –Corte d'Appello - Cassazione Penale.
 - Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO:
Assistenza e patrocinio presso le Commissioni Tributarie.



3. Per le controversie innanzi alla Commissione Tributaria e innanzi al Giudice di Pace la decisione in ordine alla necessità di resistere o meno in giudizio, ovvero di proporre l'azione, qualora la controversia richieda l'assistenza tecnica di un legale, è assunta con deliberazione della Giunta Comunale, sulla base di una documentata proposta redatta dal Responsabile della Ripartizione Affari generali. Qualora invece in relazione al valore della causa e/o alla materia è possibile la costituzione diretta del responsabile della Ripartizione, la decisione di resistere o meno in giudizio ovvero di proporre azione è affidata al singolo responsabile di ripartizione competente che potrà stare in giudizio personalmente o delegare un dipendente della propria struttura nei modi di legge.
4. L'iscrizione nell'elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato. In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile del Settore Affari Generali, di Avviso da pubblicare sull'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente. L'elenco così formato avrà valore per tutto il 2017. Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione mediante aggiornamento semestrale, previo esame delle istanze all'uopo pervenute e pubblicazione di apposito avviso.
5. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell' Elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.
6. Il Comune sulla base di idonea motivazione ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco per i giudizi di importanza e/o complessità tale da richiedere una particolare competenza e/o specializzazione. In ogni caso relativamente ai patrocini dinnanzi alle Giurisdizioni Superiori ed alla Corte d'Appello l'Amministrazione ha facoltà di affidare l'incarico a professionisti non compresi nell'Albo comunale degli avvocati.
7. L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante rimanendo comunque impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione.

ART. 3 Requisiti per l'inserimento nell'elenco

1. Nell'elenco di cui al precedente articolo 2 possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati, ed i praticanti avvocati, abilitati al patrocinio, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell'Unione Europea;
 - b. godimento dei diritti civili e politici;
 - c. capacità a contrarre con la P.A;
 - d. assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;



e. iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati ovvero dei praticanti avvocati in relazione alle cause per le quali è consentito il patrocinio a mezzo i praticanti avvocati.

Per le giurisdizioni superiori (CdS e Cassazione) il professionista deve essere in possesso dell'apposita abilitazione per patrocinare innanzi a tali giurisdizioni.

2. Non possono essere iscritti nell'elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Polistena.
3. I professionisti che in costanza di iscrizione nell'elenco, promuovano giudizi avverso il Comune o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'ente stesso, saranno immediatamente cancellati dal predetto elenco.

ART. 4 - Iscrizione nell'elenco

1. L'iscrizione all'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato con indicazione della o delle sezioni dell'elenco cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.
2. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a. Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:
 - L'iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati/praticanti avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
 - Eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;
 - L'assenza di cause ostantive a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - Di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
 - inesistenza di conflitto di interesse con il Comune di Polistena anche ai sensi del vigente codice di condotta dell'Ente;
 - n. codice fiscale e n. partita IVA;
 - b. Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione/ sezioni dell'Elenco cui si chiede l'iscrizione con espressa indicazione della natura/ oggetto e del valore delle controversie rispetto alle quali è stata prestata l'attività professionale;
 - c. Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Polistena o in conflitto con gli interessi del Comune;



- d. Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e delle previsioni e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
 - e. Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel codice di comportamento dell'Ente vigente;
 - f. Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
 - g. Dichiarazione del professionista di accettazione in caso di conferimento dell'incarico della decurtazione del compenso rispetto agli importi previsti dal D.M. Giustizia 10/03/2014, n.55;
3. L'iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il Comune si riserva inoltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.
 4. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo devono riferirsi a ciascun componente.
 5. Le domande incomplete possono essere sanate entro cinque giorni dalla notifica della relativa richiesta.
 6. La presenza di situazioni o posizioni in contrasto con le norme del presente Regolamento determinano decadenza dall'incarico e la conseguente esclusione dell'elenco.

ART. 5 - Affidamento degli incarichi gli iscritti nell'Elenco

1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta comunale su proposta del responsabile della ripartizione Affari Generali e sulla base di una relazione/informativa del Responsabile della Ripartizione cui afferisce la controversia, *rationae materiae*, in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'Ente.
2. La Giunta Comunale, individua, il nominativo del professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale a seconda della tipologia del contenzioso attingendo il nominativo dall'elenco disponibile nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 4 del dlgs 50/2016 e tenuto conto di:
 - specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
 - valore della controversia. Il valore della causa dovrà essere rapportato alle esperienze professionali maturate dal professionista in relazione alle controversie aventi medesima natura/ oggetto o, comunque, similari di importo superiore a quello oggetto dell'incarico.
 - foro di competenza della causa da affidare;
 - casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
 - rotazione;



- Assenza conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense ed al codice integrativo di disciplina dell'ente;
- costo della prestazione;
- affidabilità del professionista;

Nell'arco dell'anno salve motivate ragioni non potranno essere conferiti più di tre incarichi al medesimo soggetto.

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune, per la durata del rapporto instaurato e dichiarare l'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e dal codice integrativo di comportamento approvato dall'Ente con deliberazione della GC n.1 dell'08.01.2014 la cui inosservanza sarà causa di risoluzione ai sensi del citato codice.

3. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il Comune per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso Comune.
4. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il Comune.
5. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

ART. 6 - Condizioni

1. L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere il seguente contenuto:
 - a. l'indicazione del valore della causa;
 - b. il compenso professionale che viene determinato in base al preventivo di spesa ricevuto e comunque con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento (valore più basso/complessità bassa) di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al DM n. 55/2014 come disposte nel successivo articolo ;
 - c. obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate;
 - d. obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
 - e. l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto



difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito. L'aggiornamento potrà avvenire anche per mezzo posta elettronica certificata;

f. obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;

g. Obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;

h. Garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare;

ART. 7 - Corrispettivo. Attività di domiciliazione. Contratto di patrocinio

Il corrispettivo (onorari) al professionista esterno sarà determinato con le riduzioni di seguito indicate assumendo quale valore di partenza il parametro minimo (valore più basso/ complessità bassa) in relazione allo scaglione di riferimento di cui alla tabelle forensi allegate al DM n. 55/2014 (di seguito indicato quale misura tariffaria minima):

1. Nella misura tariffaria minima, come fissata al comma 1, ridotta del 40%, nei casi di soccombenza ovvero di estinzione o abbandono/transazione del giudizio; in tale ultimo caso la tariffa sarà rapportata alla fase processuale in cui si è verificato l'evento;
2. nella misura tariffaria minima, come fissata al comma 1, ridotta del 35% nell'ipotesi di esito parzialmente favorevole della lite o decisione anche favorevole di solo rito;
3. nella misura tariffaria minima, come fissata al comma 1, ridotta del 30%, in caso di esito pienamente favorevole.
4. Qualora vengono assegnati allo stesso legale più incarichi relativi a giudizi connessi o aventi lo stesso oggetto di causa, il compenso del secondo (o ulteriore) incarico, per l'intero giudizio, sarà equivalente al 20% del giudizio principale avente valore più alto e fino al limite massimo dell'importo relativo al giudizio principale.

I compensi come definiti nel presente articolo sono comprensivi di eventuali giudizi in riassunzione scaturenti da eventi interruttivi in ragione dell'unicità del giudizio. Alcun compenso ulteriore spetta al professionista per l'attività di transazione espletata.

In caso di condanna della controparte alle spese di lite, laddove le spese legali liquidate dal giudice siano in misura superiore al compenso pattuito, il compenso spettante al legale rimane quello pattuito in sede di conferimento dell'incarico. Qualora invece le spese legali liquidate siano in misura inferiore al compenso pattuito, spetterà al professionista l'importo liquidato dal giudice.

L'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, l'attività di recupero dei crediti dell'Ente e l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati. Competono, inoltre, all'avvocato le spese recuperate, previa convenzione con l'ente comunale, nel limite massimo tra l'importo pattuito e quello



liquidato, nonché le spese di lite successivamente liquidate dal giudice nel procedimento esecutivo ove recuperate dal professionista.

E' esclusa la possibilità di applicare gli aumenti previsti per le singole fasi di attività.

In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenze.

Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito contratto di patrocinio riportanti le condizioni dell'affidamento

Il responsabile della Ripartizione Affari Legali provvederà all'impegno della spesa e, a conclusione del giudizio, alla relativa liquidazione.

Su richiesta del professionista saranno essere riconosciuto un anticipo, a valere sulle voci di spese processuali, in misura non superiore alla corrispondente fase del giudizio.

Ai fini della presente disciplina, per sentenza favorevole all'Ente si intende ogni statuizione emessa da organi giurisdizionali o arbitrali, che, qualunque sia la sua natura e qualificazione formale, decidendo nel merito, ancorché in via non definitiva, comporti l'accoglimento integrale delle ragioni dell'Ente.

ART. 8 Cancellazione dall'elenco

E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze.

ART. 9 Registro

Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un" Registro degli incarichi conferiti" e la tenuta dello stesso è affidata al responsabile del servizio contenzioso.

ART. 10 Pubblicità

1. L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune ed il registro degli incarichi sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione.
2. Per l'iscrizione nell'elenco ed al fine di assicurare la massima diffusione, Il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'albo pretorio e sul portale Web dell'Ente.



3. Gli incarichi di cui al presente regolamento nonché l'avvio delle procedure di incarico devono essere pubblicati ai sensi dell'articolo 29 del dlgs. 50/2016, a cura del responsabile della Ripartizione Amministrativa sul sito istituzionale, – Sezione Amministrazione Trasparente – in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 e comunicati alla funzione pubblica a norma dell'art. 53 e ss. del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. (sistema PERLA PA).

L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

ART. 11 Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia, al Dlgs 50/2016 ed al codice di deontologia forense.

